Proc. n. 9996/2026 R.G.V.G.

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV

Con ricorso depositato il 6.8.2026 la s.p.a. nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi di impresa ha chiesto di autorizzare l'esecuzione dell'atto di transazione fiscale ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis c.c.i.i. deducendo:

1) di avere depositato in data 14 aprile 2025, tramite la piattaforma telematica nazionale di cui all'art. 13 CCII, istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi d'impresa ai sensi degli artt. 12 e ss. CCII, con identificativo * (doc. 2);
2) che in data 7 maggio 2025 è stato nominato quale esperto il dott. (doc. 3), che ha accettato l'incarico in data 9 maggio 2025 (doc. 4); la procedura, con scadenza iniziale al 5 novembre 2025, è stata successivamente prorogata di ulteriori 180 giorni sino al 4 maggio 2026 (doc. 5);
3) che nel corso della composizione negoziata, la società ha avviato, condotto e concluso le necessarie trattative con i propri creditori (compreso l'Erario), in vista del risanamento dell'impresa grazie ad un piano elaborato su concrete prospettive di riequilibrio (nella relazione finale dell'esperto si riporta che con un gruppo di creditori commerciali è stato concluso un accordo x art. 23 co.1 lett. a) del CCII) e con alcuni creditori finanziari un accordo ex art. 23 co. 1 lett. c);
4) che in data 19 gennaio 2026, la società ricorrente ha presentato una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, CCII, corredata: (i) dell'attestazione del professionista indipendente, prof. dott. circa la convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria (doc. 6); poi (ii) integrata, in data 16 febbraio 2026 con la relazione sulla veridicità e completezza dei dati aziendali, redatta da S.p.A. (doc. 7), in qualità di revisore legale della società. La proposta è stata successivamente integrata in data 24 marzo 2026 e 2 aprile 2026;
5) che in data 25 maggio 2026, con nota prot. n. * , la Direzione Regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate ha rilasciato parere favorevole alla sottoscrizione dell'accordo;
6) che in data 30 luglio 2026 è stato quindi sottoscritto l'Atto di transazione fiscale (doc. 8) concluso nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa (art. 23, comma 2-bis, CCII), tra:

• Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma, codice fiscale 06363391001, con sede in Roma, via Marcello Boglione n. 63, in persona del Direttore

• S.p.A., odierna ricorrente, in persona del legale rappresentante Dott. Matteo Corradi;

• Agenzia delle Entrate – Riscossione, codice fiscale nella persona del Direttore Regionale del Lazio, dott.

• S.r.l., codice fiscale * e partita IVA * , con sede legale in * , in persona del legale rappresentante Dott. Matteo Corradi, quale terza intervenuta datrice di ipoteca.

7) che l'accordo ha ad oggetto il trattamento dei debiti tributari della ricorrente relativamente ai periodi d'imposta anteriori al 31/12/2024, con inclusione delle somme dovute così come risultanti dai modelli fiscali LIPE I e II trimestre 2025 e 770 Dip e AU al 30 giugno 2025, per un importo complessivo pari ad euro 4.690.419,93 e prevede il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.970.000,00, oltre interessi al tasso legale vigente (per euro 63.248,24) e somme spettanti all'Agente della riscossione (per euro 357,50), in base al piano di ammortamento allegato all'Atto di transazione fiscale.
8) che l'efficacia della transazione fiscale è stata sospensivamente condizionata all'emissione del decreto di autorizzazione all'esecuzione da parte del Tribunale di Roma;
9) che l'accordo è stato comunicato all'esperto in data 30 luglio 2026 (doc. 9).

Al ricorso sono stati allegati:

- una copia dell'accordo raggiunto con l'Agenzia firmato digitalmente in data 30.7.26 ed i relativi allegati (tra cui i pareri favorevoli all'accordo datati 25.5.2026);

- la relazione di attestazione relativa alla convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale sottoscritta dalla dott. (esperto indipendente);

- la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali sottoscritta dal Audirevi quale revisore legale della società;

- la prova dell'accesso alla composizione negoziata e della sua proroga;

- la relazione finale predisposta dal dott. (esperto nella C.N.C.) ai sensi dell'art.17, comma 8, c.c.i.i. datata 6.5.2025;

- la comunicazione dell'accordo all'esperto ai sensi dell'art. 23 co. 2 bis CCII avvenuta in data 30.7.26.

Ciò premesso, come è noto il D. Lgs 136/2024 ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 23 del c.c.i.i. rendendo possibile, nel corso delle trattative nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, per il debitore la proposizione di un accordo transattivo alle Agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori" (accordo successivamente divenuto possibile anche con gli enti locali).

Alla proposta devono essere allegate:

a) la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta;

b) una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato.

L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27.

Spetta al giudice, "verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo", autorizzarne l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiarare che esso è privo di effetti.

Occorre, quindi, preliminarmente valutare quale sia l'ambito cognitivo e di valutazione spettante al Tribunale in questa sede, atteso che la norma in questione prevede la sola "verifica di regolarità" della documentazione allegata e dell'accordo e non un vero e proprio giudizio di omologa.

Si legge testualmente nella relazione illustrativa al decreto legislativo 136/2024: "*Al fine di migliorare l'efficacia della composizione negoziata, nell'ambito degli esiti è infine inserita, con il comma 2-bis, la possibilità di un accordo con i creditori pubblici, ad esclusione degli enti previdenziali e assicurativi. Tale accordo, sottoscritto alla presenza dell'esperto, produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Il tribunale ne verifica la regolarità formale – sottoscrizione da tutti i soggetti legittimati per l'impresa e per i creditori pubblici e dall'esperto – e ne autorizza l'esecuzione con decreto. La soluzione prescelta consente espressamente all'impresa di negoziare il debito fiscale senza snaturare la composizione negoziata e evitando di renderla meno efficace. La previsione del mero deposito in tribunale dell'accordo, analogamente a quanto avviene con i verbali di conciliazione nell'ambito del processo civile, consente di fornire all'accordo stesso una natura più formale senza ricorrere ad un ulteriore procedimento giurisdizionale per sostituire il consenso del fisco, procedimento che determinerebbe l'aumento dei costi di ristrutturazione per l'impresa. Occorre sul punto evidenziare che, nonostante la gran parte del debito delle imprese che accedono alla composizione negoziata riguardi i creditori sopra indicati - circostanza che suggerisce la previsione di uno strumento che porti l'erario al tavolo delle trattative garantendolo da possibili abusi - appare prioritario l'obiettivo di non compromettere la natura della composizione negoziata. Tale istituto, per essere efficace e mantenere la sua vocazione di percorso stragiudiziale (in ossequio a quanto richiesto dalla direttiva Insolvency), non va complicato tramite la previsione di ulteriori percorsi giurisdizionali che ne andrebbero a condizionare il regolare e rapido svolgimento. La soluzione prescelta, d'altro canto, non limita in assoluto l'efficacia delle trattative o la loro appetibilità posto che le potenzialità della composizione, i cui esiti non sono esclusivamente negoziali, come si è poc'anzi chiarito, fanno sì che in caso di mancanza di accordo con i creditori di cui si è detto, l'imprenditore potrà comunque perseguire il risanamento ricorrendo ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di tipo giurisdizionale e, in quella sede, ottenere anche il c.d. cram-down del debito fiscale e previdenziale in presenza dei necessari presupposti.*

L'accordo è sottoscritto dalle sole parti ed è comunicato all'esperto che, proprio in ragione del costante ruolo che svolge, di affiancamento dell'impresa e di verifica delle condizioni di risanabilità, deve essere informato del suo contenuto."

Il legislatore ha inteso, quindi, attribuire al giudice una mera funzione di verifica della completezza dei documenti a supporto della transazione fiscale (già) sottoscritta e della conformità di tali documenti al loro schema legale (ad esempio, che le relazioni non siano condizionate o del tutto immotivate) ed ha certamente escluso l'esercizio di un qualsivoglia potere sostitutivo alle determinazioni dell'amministrazione finanziaria analogo a quello previsto nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (c.d. *cram-dawn*).

Parimenti escluso è anche il controllo sulla convenienza economica dell'accordo o sulla coerenza e/o fattibilità del piano ad esso sotteso (del resto non contemplato dalla disposizione).

Infine, e concludendo sul punto, nei casi in cui si è inteso attribuire al Tribunale un controllo più penetrante si è previsto il diverso strumento della omologazione e non di semplice autorizzazione alla "esecuzione" (cfr. in tal senso T. Roma 6.6.2026, Cottone).

Con riferimento alla fattispecie in esame, quindi, spetta al giudice verificare:

a) che l'accordo si sia formato nell'ambito temporale previsto dall'articolo 23 (di cui meglio si dirà nel prosieguo);

b) l'effettiva sottoscrizione della transazione;

c) che l'accordo non investa diritti indisponibili (risorse proprie dell'unione europea);

d) la presenza dei documenti che devono essere posti a fondamento della transazione e la loro conformità allo schema legale.

Nel caso di specie i requisiti di carattere formale appena indicati (ossia la presenza della documentazione di legge e la sua astratta conformità allo schema legale) sono tutti rispettati.

Resta, tuttavia, da affrontare un tema tutt'altro che agevole, ossia quello dei limiti temporali entro i quali può essere sottoscritto l'accordo da sottoporre al Tribunale.

Nel caso di specie è pacifico: che la proposta transattiva definitiva è giunta agli enti finanziari prima del decorso di 360 giorni dall'avvio della composizione negoziata (e prima del deposito della relazione finale dell'esperto); che sia il parere favorevole all'accordo degli enti finanziari che la sottoscrizione finale dello stesso sono ad esso successivi.

In tema le norma di riferimento sono:

- l'art. 23 comma 2 *bis* che prevede che "*Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali..... L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il Tribunale competente ai sensi dell'articolo 27*";

- L'art. 23 comma 2-*ter* secondo il quale "*Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente*".

Il comma 2 - *bis* dispone quindi che l'imprenditore può formulare "*nel corso delle trattative*" una proposta di transazione fiscale, non già che durante le trattative detto accordo debba necessariamente essere concluso; si tratta di una indicazione interpretativa fondata sulla lettera della norma chiara e che non può essere pretermessa nel senso che, laddove si fosse voluto rendere necessaria la conclusione dell'accordo nel corso delle trattative (ossia prima della scadenza dei 360 giorni, termine massimo di durata dell'incarico dell'esperto di cui all'art. 17 co. 7) sarebbe stato agevole utilizzare una diversa formulazione letterale (sarebbe bastato, nel comma 2 *bis*, sostituire l'espressione "formulare una proposta" con "concludere un accordo").

Resta il coordinamento con la successiva disposizione che impone la "comunicazione" dell'accordo all'esperto, apparentemente non più tale se l'accordo e la comunicazione sono successivi al deposito della relazione finale ed alla archiviazione.

Se può certamente opinarsi sul fatto che la norma abbia quale immediato riferimento il caso in cui la comunicazione preceda il deposito della relazione finale affinchè l'esperto possa in essa darne conto (così T. Roma, 6.6.2026, Cottone) va tuttavia anche considerato che: 1) trattasi di una mera comunicazione non funzionale ad alcuna attività dell'esperto (che potrebbe, quindi, ben assolvere ad una semplice funzione informativa per l'ipotesi in cui, ad esempio, l'esperto sia chiamato a rendere pareri in successive procedure di regolazione della crisi); 2) in ogni caso anche il citato comma 2 *ter* prevede una attività eventuale da parte dell'esperto successiva rispetto al deposito della relazione finale, della quale nella relazione non si sarà quindi potuto dare atto, a dimostrazione del fatto che l'avvenuto deposito della relazione finale di per sé non priva automaticamente l'esperto della sua veste e dei suoi poteri, che possono sopravvivere nei limiti di quanto disposto dalla norma (più precisamente: nel caso del comma 2 *ter*, l'esperto conserva il potere di apporre le necessarie sottoscrizioni; nel caso del comma 2 *bis*, potrebbe unicamente ricevere la comunicazione dell'accordo). E pertanto laddove l'accordo sia intervenuto prima del deposito della relazione finale l'esperto ne darà atto; laddove l'accordo non sia intervenuto l'esperto darà atto del contenuto della proposta di transazione fiscale nella sua versione finale all'esame degli uffici.

Va ulteriormente sottolineato come la norma, se permette di ottenere il consenso degli enti finanziari e la formalizzazione dell'accordo anche successivamente alla scadenza del termine di 360 giorni ed all'eventuale deposito della relazione finale, non permette in alcun modo la prosecuzione delle trattative, proprio perché, decorsi 360 giorni, l'incarico dell'esperto (e, dunque, la possibilità di svolgere trattative) si considera concluso: in altri termini ciò che la norma, così interpretata, permette - una volta spirato il termine massimo per le trattative - non è l'avvio o la prosecuzione di trattative sulla base di una proposta di transazione fiscale pur depositata nel corso della composizione negoziata, ma unicamente di ottenere il parere favorevole degli enti finanziari e la successiva formalizzazione della proposta, nei termini in cui tempestivamente avanzata e messa a punto all'esito di trattative svoltesi nel corso della

composizione negoziata: diversamente si riconoscerebbe uno spazio indeterminato non solo per una attività di mera valutazione e formalizzazione della adesione da parte degli enti destinatari, ma di vera e propria prosecuzione delle trattative che, in quanto tali (cioè in quanto trattative della e nella composizione negoziata) devono concludersi entro il termine massimo di operatività dell'incarico dell'esperto.

Non deve altresì essere sottaciuto il fatto che la presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis dovrà ragionevolmente avvenire tempestivamente e quindi non in prossimità della scadenza del termine delle trattative; diversamente – oltre a scontare l'impossibilità di dare corso ad eventuali modifiche - potrebbe essere valutata (nelle sedi in cui tale verifica è richiesta) come lesiva dei principi di correttezza, buona fede e reciproco affidamento, in quanto non consente agli uffici di espletare i dovuti adempimenti e compiere adeguate valutazioni in un arco temporale auspicabilmente interno alla fase delle trattative e solo – almeno, così dovrebbe essere – in casi residuali (come quello che occupa) in un momento posteriore.

Infine, l'indeterminatezza del termine finale di formalizzazione dell'accordo (indeterminatezza comune, peraltro, anche alla eventuale sottoscrizione dell'esperto di cui all'art. 23 comma 2 ter del ccii) resta comunque adeguatamente bilanciata dalla recuperata possibilità di emettere una eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 18 co. 4 del ccii, circostanza tale da escludere ragionevolmente che possa trattarsi di lasso temporale significativo.

In conclusione, la sottoscrizione dell'accordo, sebbene successiva al deposito della relazione finale della composizione negoziata, non essendovi elementi per ritenere che sia pervenuta su un testo diverso da quello avanzato prima della conclusione delle trattative, può ugualmente ritenersi tempestiva ai fini della valutazione della istanza di autorizzazione richiesta in questa sede.

p.q.m.

visto l'art. 23, comma 2 bis, d. lgs 14/2019

a) autorizza l'esecuzione dell'accordo;
b) evidenzia che l'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata o di accertamento dello stato di insolvenza, oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.

Si comunichi

Roma, 5.10.2026

Il Giudice Fabio Miccio